



COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO
DEL MERCATINO
DELL'ANTIQUARIATO,
DEL COLLEZIONISMO
E DELLE COSE USATE**

approvato con atto di C.C. n. 50 del 16.09.2015
modificato con atto di C.C. n. 6 del 09.03.2016

in vigore dal 9 marzo 2016

COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ

REGOLAMENTO **DEL MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO, DEL COLLEZIONISMO** **E DELLE COSE USATE**

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 09.03.2016)

Art. 1 **Oggetto**

Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento del “Mercatino dell’Antiquariato, del Collezionismo e delle Cose Usate”, ai sensi della normativa vigente.

Art. 2 **Tipologia del Mercatino**

Il Mercatino ha come oggetto la vendita di cose vecchie, oggettistica antica, fumetti, libri, stampe d’epoca, oggetti da collezione oggetti di antiquariato.

Art. 3 **Ubicazione del Mercatino**

Il Mercatino si svolgerà in località Capoluogo lungo Via Giorato, Via Firenze, Via Vespucci, Via Don Orione e Via Sant’Urbano.

Il Mercatino è costituito da n. 300 posteggi di cui n. 150 riservati agli Operatori Professionali ai sensi dell’art. 27 e seguenti del D.Lgs. 114/98 e n. 150 destinati agli Operatori Non Professionali (Hobbisti) di cui all’art. 9, commi 2, 3 e 4, della L.R. 06.04.2001, n.10.

La superficie destinata agli Operatori Professionali è di totali mq 2550, mentre quella destinata agli Operatori Non Professionali è di totali mq 1350, come indicato nella planimetria (**Allegato “A”** al presente regolamento) che definisce gli spazi espositivi destinati agli Operatori Professionali e quelli destinati agli Operatori Non Professionali (Hobbisti) opportunamente distinti e separati nella dislocazione.

I singoli posteggi riservati agli Operatori Professionali hanno le seguenti dimensioni:

- a) 93 posteggi (metri 4,00 x 5,00) – totale mq. 20;
- b) 53 posteggi (metri 5,00 x 2,00) – totale mq. 10;
- c) 4 posteggi (metri 8,00 x 5,00) – totale mq. 40.

I singoli posteggi riservati agli Hobbisti hanno la superficie di mq 9 (metri 3 x 3).

Art. 4 **Giorni e orari**

Il Mercatino si svolgerà ogni **terza domenica del mese**.

L’orario di apertura al pubblico è **dalle ore 8.00 alle ore 19.00**, con obbligo di permanenza fino alle ore 16.00 e divieto di riassegnazione dei posteggi abbandonati. Solo in casi particolari l’abbandono anticipato potrà essere autorizzato dal personale addetto alla vigilanza.

Gli Operatori potranno allestire l’area loro assegnata non prima delle ore 7.00 e liberarla dalle strutture entro le ore 20.00.

L’occupazione dei posteggi dovrà avvenire con almeno mezz’ora di anticipo rispetto all’orario di inizio del mercato (entro le ore 7.30).

Art. 5

Gestione del Mercatino

La gestione del Mercatino può essere affidata a soggetti privati o ad associazioni di categoria nel rispetto del presente regolamento e secondo quanto stabilito in apposita convenzione con il Comune.

Art. 6

Requisiti di partecipazione

Al Mercatino dell'antiquariato possono partecipare Operatori aventi i requisiti di legge necessari e cioè:

- a) Operatori su aree pubbliche titolari di autorizzazione di cui all'art. 3 della L.R. 06.04.2001, n. 10 che esercitano l'attività in modo professionale;
- b) Hobbisti, ossia Operatori Non Professionali che vendono beni rientranti nella propria sfera personale o collezionati in modo del tutto sporadico ed occasionale e per non più di sei volte nel corso di un anno solare, in possesso del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 9, comma 4, lettera a) della L.R. 06.04.2001, n. 10. Può essere considerato operatore non professionale, al fine della partecipazione al Mercatino dell'antiquariato e del collezionismo, anche chi esercita professionalmente un'attività commerciale concernente prodotti diversi da quelli elencati all'art. 2.

Gli Operatori attuali del Mercatino sono tenuti alla commercializzazione dei prodotti compresi nella specializzazione merceologica di cui al presente regolamento, alla rigorosa osservanza di tutte le norme vigenti in materia di commercio, tributi, fiscali e di pubblica sicurezza.

Art. 7

Specializzazione merceologica

Gli Operatori Professionali presenti sono tenuti alla commercializzazione dei prodotti compresi nella specializzazione merceologica di cui al precedente art. 2 e più precisamente:

- **Oggetti di Antiquariato** (si intendono oggetti di antiquariato i beni diversi dagli oggetti d'arte e da collezione, aventi più di 100 anni di età);
- **Cose antiche o usate non di valore esiguo** (TULPS artt. 126 e 128 e artt. 242 e 247 Regolamento TULPS) quali ad esempio: mobili, opere di pittura, scultura e grafica, ceramiche, vetro, accessori di arredamento, silver plated, tappeti ed arazzi, tessuti, statue per giardini ed elementi di architettura;
- **Cose usate in genere** compresi abbigliamento, casalinghi, ecc.;
- **Oggetti da collezione** quali: filatelia (francobolli ed oggetti di interesse filatelico), numismatica (monete, banconote ed oggetti di interesse numismatico);
- **Libri, riviste, fumetti, stampe, giornali ed altri documenti a stampa, atlanti e mappe, manoscritti ed autografi, materiale per la scrittura e relativi accessori, cartoline e fotografie;**

Gli **Hobbisti** potranno porre in vendita i seguenti **beni rientranti nella loro sfera personale**: cose vecchie, cose usate, oggettistica antica, libri, fumetti, stampe, oggetti da collezione.

Gli **Hobbisti**, ai sensi dell'art. 9, comma 10, della L.R. n. 10/2001, non possono vendere opere di pittura, scultura, grafica ed oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, in quanto non provvisti dell'autorizzazione commerciale di cui al D.Lgs. n. 114/1998.

È comunque vietata per entrambi la vendita e l'esposizione di strumenti da punta o da taglio, armi ed esplosivi.

Tutti gli Operatori devono esporre il prezzo di vendita nei prodotti offerti al pubblico, in modo chiaro e ben leggibile mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo

Art. 8
Assegnazione posteggi agli Operatori Professionali

L'assegnazione dei posteggi agli Operatori Professionali avviene in conformità a quanto previsto dalla L.R. 06.04.2001, n. 10 e dalla D.G.R. n. 2956 del 09.11.2001.

Agli Operatori Professionali si applicano tutte le norme vigenti sull'attività commerciale su aree pubbliche (in via esemplificativa: autorizzazione, criteri di priorità, assenze, revoca, subingresso, partecipazione dei c.d. precari ecc.).

Art. 9
Assegnazione posteggi agli Hobbisti

Gli Hobbisti che intendono partecipare al Mercatino faranno istanza almeno quindici giorni prima della domenica di mercato.

È possibile presentare un'unica richiesta per l'intero anno con un massimo di sei volte che devono essere chiaramente individuate.

L'assegnazione del relativo posteggio avverrà seguendo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza nel rispetto del numero di posteggi a disposizione.

In caso di domande presentate nello stesso giorno, il posteggio verrà assegnato, nell'ordine, al richiedente con minor numero di presenze in quel Mercatino avuto riguardo al medesimo anno in corso, oppure a quello precedente ove nell'anno in corso non si sia svolto alcun Mercatino. In subordine si procederà mediante sorteggio.

La graduatoria, se necessario, sarà aggiornata prima di ogni domenica di mercato.

Art. 10
Concessione temporanea dei posteggi agli Operatori Professionali e agli Hobbisti

I posteggi che risultassero liberi alle ore 8.30 nel giorno di mercato, saranno assegnati giornalmente ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato stesso.

Per quanto non previsto si richiamano le modalità indicate all'art. 6 della Parte III della D.G.R. n. 2113/2005.

I posteggi riservati agli Hobbisti che risultassero liberi alle ore 8.30 nel giorno di mercato, saranno riassegnati temporaneamente agli Hobbisti, in possesso del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 9, comma 4, lett. a) della L.R. 06.04.2001, n. 10, secondo l'ordine di precedenza dato dalla graduatoria di priorità (per coloro che hanno presentato domanda di partecipazione).

Successivamente l'assegnazione avverrà per sorteggio e comunque nel rispetto del numero massimo di posteggi previsti.

Per quanto non previsto si richiamano le modalità indicate nella D.G.R. n. 2956 del 09.11.2001.

È vietata l'occupazione dei posteggi riservati agli Operatori Professionali da parte degli Hobbisti e viceversa.

Art. 11
Disposizioni generali per gli Operatori Non Professionali

Gli Operatori Non Professionali non potranno essere sostituiti da altre persone, salvo brevi assenze per esigenze personali; potranno vendere beni di valore non superiore, ciascuno, ad € 258,23.

È obbligatoria l'esposizione del Tesserino di riconoscimento di cui all'art. 9, comma 4, lettera a) della L.R. 06.04.2001, n. 10.

È altresì obbligatoria l'esposizione del prezzo di vendita dei prodotti offerti e la disponibilità per tutta la durata del mercato, dell'elenco contenente l'indicazione dei beni, divisi per categorie e numero di oggetti che si intendono porre in vendita, debitamente timbrato dal Comune.

Art. 12

Norme comuni

Ogni operatore è personalmente responsabile, a tutti gli effetti, della provenienza e dell'autenticità della merce posta in vendita.

La massima superficie coperta non può superare lo spazio concesso e l'occupazione deve rimanere all'interno di detta superficie.

Il posteggio non dovrà rimanere incustodito.

È fatto obbligo all'espositore di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e comunque di rimuovere tutti i rifiuti dallo stesso prodotti.

Ogni responsabilità verso terzi derivante dall'esercizio dell'attività è ad esclusivo carico dell'espositore.

Il titolare del posteggio non può dare in uso né dividere il posteggio stesso con altri, a nessun titolo, neppure parzialmente o temporaneamente. E' vietato inoltre lo scambio del posto fra assegnatari.

È vietato, da parte degli Operatori, assumere comportamenti che arrechino turbativa al regolare svolgersi del Mercatino.

È vietato il commercio in forma itinerante all'interno dell'area prevista per l'effettuazione del mercato.

Gli Operatori Professionali e gli Hobbisti sono soggetti al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche nella misura stabilita dalle vigenti norme e alle altre tasse e tributi dovuti per legge.

Art. 13

Gestione del Mercatino – Controlli

Compete a questo Ente l'esercizio del potere amministrativo e l'attività di vigilanza e controllo, con particolare riferimento al rilascio delle autorizzazioni temporanee di cui agli artt. 9 e 3 della L.R. n. 10/2001 e alla timbratura sia dei Tesserini degli Hobbisti partecipanti e contestualmente anche dell'elenco della merce posta in vendita.

Il Comando di Polizia Locale provvederà alla verifica della documentazione autorizzativa dei partecipanti ai mercati dell'antiquariato e dei requisiti richiesti dalle norme vigenti.

Il Comando di Polizia Locale – prima del controllo previsto per gli Operatori Professionali – è tenuto ad eseguire l'attività di controllo e ad annullare l'apposito spazio sul Tesserino di ogni operatore non professionale, apponendo la data di partecipazione ed il timbro del Comune, i timbri vanno apposti anche nell'elenco dei beni.

Art. 14

Sanzioni

La mancata osservanza di quanto stabilito nel presente regolamento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste in materia di commercio e pubblica sicurezza, tributaria e fiscale.

Salva l'applicazione di più gravi sanzioni previste dalla legislazione nazionale o regionale vigente in materia, la violazione delle norme di comportamento e degli obblighi contenuti nel presente regolamento è punita, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 (Euro cinquanta/00) ad € 500,00 (Euro cinquecento/00) oltre a comportare, in caso di recidiva, la decadenza della concessione e l'immediato allontanamento dal Mercatino.

Per gli Operatori Non Professionali la violazione alle norme previste dall'art. 9 della L.R. n. 10/2001 è punita con la sanzione amministrativa da € 258,00 ad € 1.032,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce (art. 9, comma 6, L.R. 10/2001).

Nella procedura sanzionatoria si applicano le norme contenute nella Legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 15
Norma finale

Per tutto quanto non disposto nel presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia, con particolare riferimento alla L.R. 06.04.2001, n. 10 del e le disposizioni attuative di cui alla D.G.R. n. 2956 del 09.11.2001.

* * *

ALLEGATI:

A) Planimetria dell'area del Mercatino

REGOLAMENTO
DEL MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO, DEL COLLEZIONISMO
E DELLE COSE USATE

I N D I C E

Art. 1 Oggetto.....	1
Art. 2 Tipologia del Mercatino.....	1
Art. 3 Ubicazione del Mercatino	1
Art. 4 Giorni e orari.....	1
Art. 5 Gestione del Mercatino	2
Art. 6 Requisiti di partecipazione.....	2
Art. 7 Specializzazione merceologica	2
Art. 8 Assegnazione posteggi agli Operatori Professionali.....	3
Art. 9 Assegnazione posteggi agli Hobbisti	3
Art. 10 Concessione temporanea dei posteggi agli Operatori Professionali e agli Hobbisti.....	3
Art. 11 Disposizioni generali per gli Operatori Non Professionali	3
Art. 12 Norme comuni	4
Art. 13 Gestione del Mercatino – Controlli.....	4
Art. 14 Sanzioni	4
Art. 15 Norma finale	5

A) PLANIMETRIA